

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico

Alla cortese attenzione

Dr.ssa **Sara Romano**
Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
dgmereen.segreteria@mise.gov.it
dgmereen.direttore@mise.gov.it

E p.c.
Luciano Barra
Capo Segreteria Tecnica Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
luciano.barra@mise.gov.it

Roma, 21 giugno 2018

Prot. Elettricità Futura UE18/142

Prot. Anie Rinnovabili n. 9/2018

Oggetto: Classificazione degli impianti idroelettrici ad acqua fluente e a bacino

Gentile Dott.ssa Romano,

siamo a chiedere un chiarimento ufficiale circa la classificazione degli impianti idroelettrici, che nell'Allegato 1 del DM 23 giugno 2016 sono distinti tra impianti "a bacino/serbatoio" ed impianti "ad acqua fluente".

Gli impianti idroelettrici "ad acqua fluente" possono essere realizzati sia su "acquedotto" sia per sfruttare "i rilasci ambientali".

Per quanto concerne gli impianti su "acquedotto", essi sono stati sino ad oggi incentivati tramite la tariffa prevista per gli impianti ad acqua fluente coerentemente con il funzionamento di questa tipologia di centrale che è totalmente subordinato alla regolazione del flusso idrico effettuata dal gestore dell'acquedotto per soddisfare i primari bisogni della popolazione (potabili e/o irrigui) e non dal gestore dell'impianto di generazione mini-idroelettrica. Tale caratterizzazione – fondata su un interesse pubblico che presenta molteplici qualificazioni – è riconosciuta dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, che implicitamente prevede che gli impianti su acquedotto siano da considerarsi ad acqua fluente (assimilandoli nella forma di incentivazione spettante in Tabella 1.1). Il Decreto Ministeriale 23 giugno 2016, pur apportando solo minime modifiche su tale aspetto, parrebbe aver introdotto una incertezza normativa per gli operatori e per chi sia demandato all'applicazione delle norme afferenti gli incentivi, nella fattispecie il Gestore dei Servizi Energetici (cfr. GSE).

Per quanto concerne, invece, gli impianti che sfruttano “i rilasci ambientali” si ritiene necessario ed opportuno confermare che la definizione di impianto idroelettrico a bacino/serbatoio sia funzione della reale capacità di regolazione del carico da parte dell’impianto, anche tenendo conto delle autorizzazioni e delle relative prescrizioni, posto che altri specifici parametri teorici possono risultare insufficienti a caratterizzare il reale utilizzo idraulico del corpo idrico e della infrastruttura idraulica di monte.

In conclusione si ritiene necessario ed opportuno chiarire il quadro normativo applicabile, in particolare confermando la vigenza delle norme previste dal DM 6 luglio 2012 per ciò che attiene gli impianti idroelettrici su “acquedotto” e quelli che sfruttano “i rilasci ambientali”, confermandone la qualifica come impianto ad acqua fluente e non a bacino/serbatoio, nei limiti in cui il loro funzionamento coincida con l’erogazione del servizio idrico (potabile e/o irriguo), ovvero con il rilascio ambientale, indipendentemente dalla configurazione dell’infrastruttura idraulica di monte. Ciò anche in coerenza del principio contenuto nell’art. 23 del D.lgs. 28/2011, che sancisce come gli incentivi debbano rispettare il criterio di stabilità nel tempo del sistema di incentivazione.

L’esigenza della richiesta di chiarimento nasce per garantire l’attribuzione di una coerente tariffa incentivante da parte del GSE.

Si allega un recente parere dell’Energy Strategy Group del Politecnico di Milano e una nota sulle casistiche reali degli impianti idroelettrici “ad acqua fluente” su descritti.

Ringraziando anticipatamente per la Sua disponibilità, restiamo in attesa di un gradito riscontro.

Cordiali saluti.

Elettricità Futura

Il Presidente

Simone Mori



Anie Rinnovabili

Il Presidente

Alberto Pinori



Allegati

- Nota casistiche reali
- Parere Energy Strategy Group